



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

**REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI PROVINCIALI E
DEI DELEGATI REGIONALI**

TITOLO I
ELEZIONE DEI DELEGATI PROVINCIALI

CAPO I

NORME GENERALI
ART. 1

1. La rappresentanza provinciale con competenza territoriale (delegato provinciale) è eletto dall'assemblea degli iscritti residenti nella provincia (o nelle province in caso di accorpamento) ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dello statuto.

CAPO II

DELL'ELETTORATO ATTIVO
ART. 2

1. Il delegato è eletto dai Revisori legali iscritti all'INRL almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

CAPO III

DELL'ELEGGIBILITA' E DELLE CARICHE
ART. 3

1. Alla carica di Delegato possono essere eletti tutti i revisori iscritti all'INRL che abbiano almeno superato 60 giorni di anzianità di iscrizione alla data delle elezioni, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. Nel computo dell'anzianità non vanno compresi i periodi di sospensione.
2. Il Delegato dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

ART. 4

1. Le elezioni sono fatte a scrutinio segreto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

CAPO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE
ART. 5

1. Il Consiglio Nazionale deve deliberare la data delle elezioni, che non potrà essere fissata prima di 30 giorni dalla data di convocazione.
2. Il Consiglio nazionale provvede inoltre ad inviare via PEC, ovvero mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni l'avviso di convocazione indicante il luogo, la data e l'orario delle elezioni.

3. L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'avvertimento che il regolamento elettorale è a disposizione degli interessati, in quanto pubblicato sul sito web dell'Istituto.

ART. 6

1. Il Consiglio Nazionale provvede, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla nomina di una Commissione Elettorale Centrale composta da tre componenti effettivi e da tre supplenti, scelti fra gli iscritti all'INRL aventi i requisiti di cui all'art. 2.
2. Qualora un componente la Commissione risulti successivamente candidato alla carica di delegato provinciale, questi dovrà essere sostituito dal supplente più anziano per iscrizione e, a parità, più anziano per età.

ART. 7

1. Le candidature a Delegato da eleggere, sono presentate alla Commissione Elettorale Centrale fino a 10 giorni precedenti la data delle elezioni.
2. La dichiarazione di candidatura dovrà recare la firma del candidato per accettazione e quelle dei presentatori secondo le seguenti misure:
 - a) sino a 50 iscritti numero 3 presentatori;
 - b) oltre 50 iscritti numero 5 presentatori;
3. I presentatori potranno sottoscrivere una sola candidatura.
4. Le firme di accettazione dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate da un consigliere nazionale ovvero apposte digitalmente. Nel caso di mancanza di presentazione il Consiglio Nazionale potrà sollecitare candidature locali in modo da coprire le sedi vacanti.
5. Le province con meno di 10 iscritti su delibera del Consiglio Nazionale verranno accorpate tra di loro nella medesima regione per raggiungere il numero minimo richiesto per l'elezione di un delegato (almeno 10 iscritti).
6. Ai fini del presente articolo per iscritti si intendono gli iscritti facenti parte dell'elettorato attivo e passivo a termini di quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto

ART. 8

1. La Commissione elettorale centrale provvede:
 - a) all'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - b) a dotare il seggio elettorale nel caso di voto in presenza, in modo di assicurare alle operazioni di voto svolgimento puntuale, tranquillo e regolare, in piena libertà e segretezza di voto;
 - c) a commissionare a idonea struttura la piattaforma digitale, qualora il Consiglio nazionale deliberi la modalità di voto elettronica. In questo caso le modalità di espressione del voto saranno definite univocamente in coerenza con i principi

del presente regolamento, sotto la supervisione e controllo della Commissione elettorale centrale.

ART. 9

1. Il giorno precedente le elezioni la Commissione elettorale centrale redige verbale delle operazioni svolte in duplice copia, di cui il primo viene inviato al Delegato Provinciale in carica, unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto.
2. L'altro esemplare, nonché le liste originali dei candidati, vengono inviate al Consiglio Nazionale unitamente agli atti menzionati al successivo art. 21. La Commissione elettorale centrale nel caso di votazione in presenza nomina il Presidente di seggio e due membri che assumono quello di scrutatori.

ART. 10

1. Il Presidente del seggio si assicura che nella sala destinata alle votazioni si trovi:
 - a) un divisorio o transenna che consenta di votare in luogo non accessibile agli altri elettori in attesa;
 - b) una o più cabine che consentano di votare in assoluta segretezza;
 - c) registri, ruoli, elenchi, timbri e quant'altro serva per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
 - d) un'urna per le schede autenticate;
 - e) un'urna vuota, chiusa e sigillata ed avente una sola fessura per l'introduzione delle schede votate;
 - f) il materiale occorrente per la formazione dei plichi di schede votate, da sigillare.

CAPO V

DELLE VOTAZIONI

ART. 11

1. Due ore prima di quella fissata per l'inizio delle votazioni in presenza, il Presidente del seggio provvede a predisporre un numero di schede pari a quello degli iscritti negli elenchi di cui al precedente articolo 8, che devono essere firmate da un componente del seggio. Le schede vanno quindi timbrate e vengono prese in consegna dal Presidente.

ART. 12

1. Nella sala delle votazioni deve essere esposto l'elenco delle candidature presentate, riprodotte tutte uguali per caratteri, dimensioni e colore.

ART. 13

1. Ciascun elettore ha diritto di votare un solo candidato, in caso contrario la scheda risulterà nulla.
2. Il voto si esprime tracciando un segno di croce nell'apposito rettangolo riportante il nome del candidato prescelto.

3. Le schede che riportano due o più voti espressi sono nulle.

ART. 14

1. L'elettore viene ammesso a votare in ordine di presentazione, previa la sua identificazione da parte di un componente del seggio elettorale.
2. L'elettore riceve la scheda ed una matita copiativa dal Presidente del seggio elettorale. Provvede immediatamente ad esprimere il suo voto nella cabina a ciò destinata, quindi chiude la scheda e la consegna al Presidente del seggio, che la introduce nell'apposita urna in presenza dell'elettore.

ART. 15

1. Di ogni singola operazione di voto deve essere presa nota da uno degli scrutatori, che appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori.

ART. 16

1. Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente per almeno quattro ore consecutive del giorno fissato, il cui arco temporale sarà determinato dalla Commissione elettorale centrale.
2. Tuttavia, se all'orario prefissato per la chiusura sono ancora presenti nella sala elettori che non hanno votato, il Presidente li ammette a votare.
3. Qualora tutti gli elettori abbiano espresso il loro voto prima dell'ora stabilita come termine ultimo, il presidente può dichiarare chiusa la votazione e iniziare le operazioni di scrutinio. Durante le operazioni di voto il Presidente può momentaneamente assentarsi, facendosi sostituire da uno scrutatore.
4. Due componenti del seggio elettorale devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

CAPO VI

DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

ART. 17

1. Ultimate le operazioni di voto il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dallo scrutatore e dal segretario.
2. Allo scrutinio possono essere presenti gli elettori.

ART. 18

1. Per le operazioni di scrutinio il Presidente apre l'urna contenente le schede votate e dà inizio allo spoglio di esse. Uno scrutatore estrae in successione dall'urna ciascuna scheda la apre e la consegna al Presidente.
2. Questi legge ad alta voce il nome del candidato prescelto.
3. Le schede così scrutinate vengono messe da parte, avendosi cura di separare quelle valide da quelle ritenute nulle e quelle contestate.

ART. 19

1. Il Presidente del seggio, sentito il parere dei membri del seggio, decide in via provvisoria e senza interrompere le operazioni elettorali, su tutte le questioni inerenti alle operazioni stesse e sulla nullità dei voti.
2. Le contestazioni degli scrutatori e le decisioni adottate vanno iscritte a verbale.

ART. 20

1. Ultimato lo scrutinio e formata la graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascuno, il Presidente proclama il Delegato eletto.
2. A parità di voti è proclamato il più anziano per iscrizione nell'INRL e, a parità di anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

ART. 21

1. Il Presidente, proclamati gli eletti, fa chiudere in plichi sigillati, separati e controfirmati dai componenti il seggio, le schede valide, le schede nulle e quelle contestate.
2. Il Presidente redige verbale in duplice esemplare di tutte le operazioni svolte e lo firma in ciascun foglio unitamente agli scrutatori.
3. Un esemplare del verbale viene depositato presso la sede Provinciale ed ogni iscritto all'INRL può prenderne visione.
4. L'altro esemplare, unitamente ai plichi di cui al primo comma, viene inviato, a mezzo raccomandata ovvero in copia scansionata alla Commissione elettorale centrale

ART. 22

1. La commissione elettorale centrale verifica la regolarità dei verbali e notifica immediatamente i risultati delle elezioni al Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio nazionale entro dieci giorni dalle votazioni prende atto della proclamazione degli eletti e procede alla formalizzazione della nomina quali delegati, dandone comunicazione ai diretti interessati e pubblicità sul sito web.

CAPO VII
DELL'INSEDIAMENTO

ART. 23

1. Il Delegato eletto dichiarerà nel termine di cinque giorni dalla notifica della nomina di accettare la carica e che non sussistono cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitti di interesse ostativi alla nomina.

ART. 24

1. Nel caso di dimissioni del Delegato eletto si provvederà alla surroga con il primo dei non eletti. In mancanza, il Consiglio nazionale provvederà alla designazione di un delegato provvisorio che rimarrà in carica fino a nuove elezioni, che verranno indette entro 30 giorni. Il mandato del nuovo delegato eletto scadrà alla data prevista per il delegato sostituito.

CAPO VIII

DEI RICORSI

ART. 25

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione del risultato delle elezioni ogni iscritto nell'INRL può produrre circostanziato e motivato ricorso, avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio Nazionale, che decide, in via definitiva, nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.
2. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

TITOLO II
ELEZIONE DEI DELEGATI REGIONALI

ART. 26

1. In ogni regione con più di un delegato provinciale viene eletto tra i delegati provinciali un delegato regionale.
2. L'elezione avviene esclusivamente in presenza, e per la sua validità è necessaria la presenza di un consigliere nazionale. Laddove ciò non fosse possibile l'elezione avviene con modalità telematiche atte a garantire la regolarità dell'espressione del voto.
3. Ultimate le votazioni il Consigliere nazionale presente proclama eletto il delegato regionale che abbia riportato più voti e, in caso di parità, il più anziano per iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

4. Il Consigliere nazionale redige apposito verbale e lo trasmette al Consiglio nazionale che, preso atto della proclamazione dell'eletto, procede alla formalizzazione della nomina quali delegato regionale.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 27

1. Il Consiglio Nazionale determina, contestualmente alla nomina della Commissione elettorale centrale di cui all'art. 6 e seguenti, gli accorpamenti delle provincie di cui all'art. 7, comma 5.

Approvato dal Consiglio nazionale il 24/02/2023